

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**Dispositivo n. 23/TFN-SVE 2020/2021**  
**Reg. Prot. 16/TFN-SVE**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;  
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;  
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;  
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;  
avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);  
avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 14 dicembre 2020,  
a seguito del Ricorso ex art. 91 CGS – FIGC della società US Lecce Spa (matr. FIGC 25960) al fine di richiedere un equo indennizzo alla società Trapani Calcio Srl (matr. FIGC 740618) per la mancata concessione da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico del visto di esecutività alla variazione di tesseramento del calciatore Stefano Pettinari (n. 27.01.1992 – matr. FIGC 4117679),  
il seguente

## DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
all'esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società Trapani Calcio Srl tenuta a corrispondere l'equo indennizzo in favore della US Lecce Spa per il mancato trasferimento del calciatore Stefano Pettinari, determinato come in sentenza nella misura di € 20.000,00 (ventimila/00).  
Liquida le spese di difesa in favore della US Lecce Spa, in ragione di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti.  
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 48, comma 5, CGS.  
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE  
F.to avv. Antonino Piro

IL PRESIDENTE  
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 14 dicembre 2020.

IL SEGRETARIO  
F.to avv. Salvatore Floriddia